Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 189

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 19 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1954, n. 656.

**Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di « Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ».

Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 e fino all'esercizio finanziario 1962-63 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi così ripartiti lire 5 miliardi nel primo esercizio; lire 4 miliardi nel secondo esercizio; lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei detti mutui per capitali ed interessi.

Ai mutui stessi si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Art. 3.

Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA — MARTINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 657.

**Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

*a*) la moglie dell'assicurato;

*b*) il marito invalido di donna assicurata;

*c*) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera *c*) fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera *c*), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età ».

Art. 2.

Il 3° comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

« l'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonchè le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

Art. 3.

L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto — per le sole prestazioni sanitarie — sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente ».

Art. 4.

Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purchè non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

E' abrogato il 2° comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 9 agosto 1954, n. 658.

**Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni Provincia con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1954.

Art. 2.

Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento, e della successiva progressione di carriera corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato nel ruolo speciale transitorio.

Il maestro di ruolo speciale transitorio assunto nel ruolo organico conserva a titolo di assegno personale utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

Art. 3.

Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo com-

ma dell'art. 13, introdotto con la legge di ratifica 24 dicembre 1951, n. 1634, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio iniziale del grado 12°, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno dopo l'applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e della legge 9 maggio 1950, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'assegnazione della sede viene fatta subito dopo la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 1954-55 e l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

Art. 5.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 9 agosto 1954, n. 659.

**Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'art. 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, deve intendersi nel senso che le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106, 108, e 110 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 660.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Cairoli » di via Cairoli di Roma.**

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fratelli Cairoli » di via Cairoli di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 138.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 661.

**Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.**

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del Fondo di previdenza « Gino Caccianiga » per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 149.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 662.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Cairoli di Udine.**

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Cairoli di Udine viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 165.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 663.

**Cambiamento della denominazione del comune di Capriva di Cormons in quella di « Capriva del Friuli » (Gorizia).**

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione del comune di Capriva di Cormons, in provincia di Gorizia, viene cambiata, ai sensi dell'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, in quella di « Capriva del Friuli ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 166.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 664.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, in località La Vecchia del comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).**

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 13 aprile 1950, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolato Cuore della Beata Maria Vergine, con sede provvisoria nell'Oratorio di San Domenico da Gusman, in località La Vecchia del comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 156.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1953.

**Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1952-1953.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1952-53 dell'opera di n. 209 salariati temporanei.

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1952-53 n. 209 salariati temporanei di cui 26 ascritti alla 1ª categoria (specializzati).

La spesa relativa graverà sul cap. 10 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1953

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PELLA

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SALOMONE

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954*
*Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 147*

(4019)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1953.

**Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-1954.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1953-54 dell'opera di n. 204 salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1953-54 n. 204 salariati temporanei di cui 24 ascritti alla 1ª categoria (specializzati).

La spesa relativa graverà sul cap. 10 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1953

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PELLA

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SALOMONE

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954*
*Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 146*

(4020)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

**Liquidazione dei valori postali fuori corso.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1926, col quale, in base alla facoltà concessa con l'art. 11 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, con effetto dal 1° aprile 1926 venne costituito alla dipendenza della Direzione provinciale di Roma un Ufficio filatelico per la esecuzione del servizio valori postali per collezione;

Ritenuta la opportunità di dare al detto servizio una diversa organizzazione;

Visto l'art. 241 del vigente regolamento dei Servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª), con il quale viene data all'Amministrazione facoltà di vendere, per collezione, carte valori dopo che ne sia cessata definitivamente la validità per l'affrancazione;

Su proposta della Direzione generale e su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le carte valori postali che posteriormente alla data del presente decreto scadranno di validità non saranno più poste in vendita a scopo filatelico. Le eventuali rimanenze saranno incenerite.

Art. 2.

Le rimanenze dei valori postali fuori corso esistenti alla data del presente decreto saranno alienate oppure incenerite entro il periodo massimo di anni tre secondo le modalità che verranno fissate con successivo provvedimento.

All'uopo è nominata una Commissione incaricata:

*a*) dell'accertamento dei quantitativi esistenti di ciascun valore e dello scarto delle serie e dei pezzi aventi valore filatelico nullo con riguardo allo stato di conservazione ed agli eventuali difetti di fabbricazione;

*b*) di formulare proposte:

1) per l'eventuale incenerimento degli scarti di cui alla lettera *a*) e di aliquote delle rimanenze in buono stato che dalla Commissione vengano giudicate esuberanti rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato filatelico o tali da non consentire una conveniente quotazione dei corrispondenti valori;

2) per l'aggiornamento dei prezzi di catalogo in base alla entità e qualità delle rimanenze, alla situazione del mercato filatelico ed ai prezzi in corso al momento della revisione;

3) circa le modalità di vendita per la eliminazione delle dette rimanenze.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 2 è così costituita:

*Presidente*:

De Caterini prof. ing. Romolo.

*Membri*:

Del Cioppo comm. Alfredo;
Gualtieri comm. rag. Gabriele;
Esposito rag. Luigi;
Filippi cav. Federico;
Piloni dott. Luigi;
Pinto Nicola.

*Segretario*:

Piermattei Aldo.

Art. 4.

Con successive disposizioni sarà provveduto al riordinamento dell'Ufficio filatelico.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione ed al segretario spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1954

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954*
*Registro n. 24 Ufficio riscontro poste, foglio n. 230.* — FAGGIANI

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1954.

**Norme per il trasferimento nell'interno del territorio nazionale delle piante e parti di piante di barbabietole.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 428, con il quale sono state apportate modifiche alla legge predetta;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato dal regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1951, con il quale è stata dichiarata obbligatoria, su tutto il territorio della Repubblica, la lotta contro i cleoni e gli altri parassiti animali delle barbabietole;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1953, con il quale vennero disciplinati l'importazione dall'estero e il trasferimento nell'interno del territorio nazionale delle piante e parti di piante di barbabietole;

Ritenuta la necessità di provvedere più adeguatamente contro la diffusione degli insetti nocivi alla coltura della barbabietola;

Considerato che molte Provincie bieticole sono tuttora immuni dai predetti insetti e che si rende necessario impedire la diffusione degli insetti stessi in tali Provincie;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Sentiti i Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato il trasferimento di piante e parti di piante di barbabietole dai Comuni, il cui territorio sia stato dichiarato infesto — ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministeriale 3 novembre 1951 — da cleoni o Lixus o elateridi, o altiche o casside, a quelli il cui territorio non sia stato dichiarato tale.

E' altresì vietato il transito sul territorio dei Comuni non dichiarati come sopra infesti dai parassiti innanzi nominati, di piante e parti di piante di barbabietole provenienti dai Comuni dichiarati infestati, anche se dirette in territori di Comuni dichiarati infesti.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 18 settembre 1953, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954*
*Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 120*

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.

**Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 15 ottobre 1948;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di Risparmio di Asti, con sede in Asti, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

*Il Ministro*: GAVA

---

**Statuto della Cassa di risparmio di Asti**

(Deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 aprile 1954)

TITOLO I

*Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa*

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Asti, fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, col concorso del Municipio di Asti, di Opere pie e di Comuni della provincia, riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843, esplica la sua azione in base alle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Ha la sua sede in Asti e potrà istituire dipendenze previa autorizzazione ai sensi di legge.

La Cassa fa parte della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Eroga parte degli utili a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

*a*) dal fondo di dotazione;

*b*) dal fondo di riserva ordinario;

*c*) dal fondo di riserva federale;

*d*) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

La Cassa ha durata indefinita e non cessa di funzionare che nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Comitato;

3) il presidente;

4) il Collegio sindacale;

5) il direttore generale.

TITOLO II

*Consiglio di amministrazione*

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri consiglieri vengono eletti come segue:

tre dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, di cui uno del Commercio, uno dell'Industria, uno dell'Agricoltura;

due dall'Amministrazione provinciale;

due dall'Amministrazione comunale di Asti.

I componenti il Consiglio di amministrazione dovranno essere scelti fra le persone residenti nella provincia di Asti più rappresentative delle categorie dei commercianti, industriali ed agricoltori, nonchè fra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado incluso, nè il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti di ogni grado della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei proprii servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa dipendenti;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

6) sulla costituzione del Comitato e nomina dei consiglieri che dovranno farne parte e sulla nomina dei consiglieri incaricati della funzione di consigliere di turno;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sulle operazioni di cui all'art. 48;

19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità: tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando il credito garantito non venga estinto o diminuito, ferme le facoltà attribuite al presidente dall'art. 16 del presente statuto;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

23) sulle operazioni passive per sopperire a bisogni di cassa, con facoltà di dare a garanzia titoli di proprietà dell'Istituto, come pure sul risconto del portafoglio;

24) sulla traslazione, il tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli nominativi del debito pubblico o di qualsiasi altro ente, intestati alla Cassa;

25) sull'elenco delle persone o ditte ammesse al castelletto ed i relativi fidi;

26) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno al Consiglio di amministrazione delle aziende e degli enti vari a cui sia richiesto di provvedere, nonchè sulla delega di firma e sugli eventuali incarichi o speciali mansioni da affidare a singoli membri del Consiglio;

27) sull'autorizzazione al presidente a rilasciare procure speciali al direttore generale, ad altri dipendenti della Cassa, od anche a terzi.

### Art. 11.

Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese e quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle delibere previste dal punto 19) dell'art. 10 occorre il voto unanime dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Funge da segretario del Consiglio il direttore generale.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Le votazioni su questioni riguardanti i consiglieri di amministrazione o il direttore generale, o su argomenti di carattere riservato, sono fatte a scrutinio segreto: in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

### Art. 12.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario. Ad iniziativa del presidente, se ne richiederà la sostituzione da parte dell'Ente da cui venne nominato.

## TITOLO III
## *Comitato*

### Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con voto unanime di tutti i consiglieri presenti all'adunanza e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

### Art. 14.

Il Comitato:

*a*) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

*b*) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di attribuzione di quest'ultimo.

### Art. 15.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

## TITOLO IV
## *Presidente*

### Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche, di trascrizioni e di privilegi agrari, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto.

Consente, altresì, alla cancellazione delle trascrizioni di precetto nel caso in cui il credito dell'Istituto sia stato rimesso al corrente, ovvero egli ritenga di poter abbandonare gli atti esecutivi in seguito all'avvenuto regolamento degli interessi e al pagamento di somme in acconto capitale.

Il presidente nomina gli avvocati ed i procuratori che devono rappresentare in giudizio l'Istituto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può delegare altro consigliere che lo sostituisca per mansioni speciali.

TITOLO V
*Consigliere di turno*

Art. 17.

Il presidente è coadiuvato nella vigilanza dei servizi della Cassa da un consigliere per turno settimanale.

Il consigliere di turno assiste ogni giorno col direttore generale, o con chi lo sostituisce, alla chiusura del conto di cassa.

Ha pure in consegna una delle chiavi del tesoro, alla cui apertura è chiamato ad assistere unitamente al presidente; al direttore generale od a chi lo sostituisce, ed al cassiere.

Il mandato del consigliere di turno non esclude il diritto che ogni consigliere ha d'invigilare in qualsivoglia istante sull'andamento dei vari uffici.

TITOLO VI
*Collegio sindacale*

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Asti e due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso restano in carica fino a che gli enti da cui ripetono la loro nomina non abbiano provveduto alla conferma o alla sostituzione.

Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario. Ad iniziativa del presidente della Cassa se ne richiederà la sostituzione da parte dell'ente da cui venne nominato.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile o da altre disposizioni di legge.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritte in apposito libro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia.

TITOLO VII
*Direttore generale e personale*

Art. 19.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Interviene di regola alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 10.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Rappresenta la Cassa negli affari di ordinaria amministrazione; firma la corrispondenza ordinaria, gli assegni o ricevute di ritiro di somme presso Istituti di credito ed uffici postali, le girate delle cambiali e degli altri effetti o titoli e tutti i documenti inerenti alla normale gestione della Cassa.

Firma i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente.

Presenta al Consiglio le situazioni periodiche ed il rendiconto annuale, corredando quest'ultimo con una relazione scritta e dettagliata sull'andamento della Cassa.

E' il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, dalla sede alle filiali od alle gestioni dipendenti e viceversa.

Deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o da due vice direttori.

Nel primo caso, in assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore e, in assenza o impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio.

Nel secondo caso, in assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte da uno o dall'altro dei vice direttori, disgiuntamente, o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Ognuno dei sostitutori di cui sopra firmerà « per il direttore generale ».

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il cassiere principale firma per quietanza assegni, vaglia, effetti cambiari emessi o girati a favore della Cassa.

Il Consiglio ha facoltà di delegare la firma ad altri funzionari e impiegati con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Art. 20.

Un apposito regolamento verranno stabilite le mansioni del personale ed i relativi diritti e doveri.

Art. 21.

A favore del personale è istituito un fondo speciale di previdenza e pensioni, secondo le norme stabilite in uno speciale regolamento, che ne determina la formazione, liquidazione ed erogazione.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VIII
*Depositi*

Art. 23.

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cento, le somme che le vengono affidate.

Art. 24.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

*a*) nominativi;

*b*) nominativi ma pagabili al portatore;

*c*) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 25.

La Cassa riceve depositi:

*a*) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

*b*) a piccolo risparmio speciale;

*c*) vincolati a tempo;

*d*) contro buoni fruttiferi;

*e*) in conto corrente.

Art. 26.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 27.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per provvedimento dell'autorità giudiziaria. I vincoli e le condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

Non è ammesso più di un vincolo su ciascun libretto.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 30.

I sequestri e pignoramenti dei depositi al portatore non hanno efficacia ove non sia materialmente colpito il libretto.

Art. 31.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso, sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 33.

I libretti debbono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

L'inosservanza di questa disposizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati dopo l'ultima operazione.

Dopo un periodo di dieci anni durante i quali il possessore di un libretto non si sia presentato per alcuna operazione di deposito o di rimborso o per fare annotare gli interessi, il deposito diventa infruttifero e, da tale data, si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa.

Art. 34.

I libretti estinti vengono ritirati dalla Cassa ed annullati con speciale bollo.

Vengono pure ritirati i libretti che la Cassa rinnova allorchè siano esauriti i fogli interni, o danneggiati o deturpati.

Art. 35.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, ad eccezione degli speciali libretti nominativi istituiti per il pagamento delle imposte e tasse i quali verranno regolarizzati alla prima presentazione.

Le annotazioni dei rimborsi che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 36.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.

*Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio*

Art. 37.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

*Depositi a piccolo risparmio speciale*

Art. 38.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

Art. 39.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la corresponsione di premi annuali di incoraggiamento sui depositi a piccolo risparmio speciale, riservandoli però ai soli privati e limitandone l'importo globale annuo, come massimo, a L. 0,50 % sull'ammontare complessivo dei libretti di tale categoria rilasciati a privati.

I premi singoli non debbono eccedere l'importo stabilito dalle disposizioni vigenti.

L'assegnazione dei premi dovrà essere designata dalla sorte.

*Depositi vincolati*

Art. 41.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo a scadenza fissa oppure a scadenza indeterminata con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Art. 42.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, oppure ha scadenza indeterminata, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 43.

Qualora, trascorsi cinque giorni dalla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo di tempo.

Art. 44.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

*Buoni fruttiferi*

Art. 45.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

*Depositi in conto corrente*

Art. 46.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 47.

Il correntista può disporre della somma a suo credito anche mediante assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori restano stabiliti dalle norme che regolano la materia.

TITOLO IX

*Impieghi*

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

*a*) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigeni disposizioni riguardanti le Casse di Risparmio;

*b*) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

*c*) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

*d*) in operazioni cambiarie;

*e*) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegni di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa; in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*);

*f*) in conti correnti garantiti da cambiali, da fidejussioni o, con le cautele e le limitazioni di cui all'art. 50, comma terzo, assistiti da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

*g*) in operazioni di credito agrario d'esercizio in conformità delle leggi vigenti;

*h*) in mutui chirografari a provincie, comuni e loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi con garanzie di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

*i*) in aperture di credito agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria nei limiti stabiliti dal capitolato di appalto;

*l*) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

*m*) in anticipazioni, conti correnti e sconti cambiari garantiti da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito emesse da Istituti e Magazzini generali; in sconto di note di pegno emesse da detti Istituti e Magazzini generali nei limiti fissati all'art. 49;

*n*) in prestiti contro cessione di stipendi o salari, in conformità alle disposizioni di legge, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

*o*) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

*p*) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

*q*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di Risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria di cui la Cassa è partecipante, con la osservanza delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia;

*r*) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e debitamente autorizzate;

*s*) in ogni altra operazione consentita alle Casse di Risparmio da leggi o da disposizioni particolari.

Art. 49.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni vengono concesse per sei mesi e possono essere prorogate.

Qualora, alla scadenza, il debitore non provveda a restituire la somma ricevuta in anticipazione, oppure, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, o anche immediatamente in caso vi sia pericolo di danno nel ritardo, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 50.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali potranno avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, da pegno regolarmente costituito o da cessione di mandati di pubblica amministrazione debitamente notificata.

Eccezionalmente, quando trattisi di Enti o nominativi di notoria solvibilità e nel limite individuale di fido di lire cinque milioni complessivamente per ciascuna persona od Ente, potranno essere consentite, senza alcuna garanzia nè reale nè personale, le seguenti operazioni:

*a*) sovvenzioni cambiarie con la sola firma dell'obbligato e sconti di tratte non accettate con spese;

*b*) aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

*c*) prestazioni di garanzie, cauzioni, avalli, fidejussioni, assistite da semplice chirografo dell'obbligato.

La somma complessiva da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali sia consentito una più lunga scadenza dalle norme vigenti.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge stessa.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli Organi di vigilanza.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

Art. 51.

I mutui ed i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella provincia di Asti, anche se i debitori risiedono fuori Provincia, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dalla Cassa stessa, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie bene-

vise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Art. 52.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari possono essere concessi per la durata massima di cinque anni.

Fino a che il contratto di mutuo ipotecario, o di conto corrente ipotecario, non sia stipulato formalmente, non spetta alla parte richiedente alcun titolo a rifusione di spese ed a risarcimento di danni, qualora la Cassa intendesse recedere dalle trattative.

Art. 53.

I mutui chirografari a Enti pubblici ed a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 54.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

Art. 55.

La somma da impiegarsi nelle seguenti categorie di operazioni, non deve eccedere la percentuale dei capitali amministrati (depositi e patrimonio) a fianco di ognuna qui sotto indicata:

| | |
|---|---|
| *a*) mutui; conti correnti ipotecari; operazioni di pegno su crediti; mutui chirografari a enti pubblici e corpi morali; acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni; sconto di annualità statali | 32 % |
| *b*) partecipazioni ad istituti ed enti | 3 % |
| *c*) operazioni di cui al comma terzo dell'art. 50 | 6 % |
| *d*) prestiti contro cessione di stipendi o salari, in conformità alle disposizioni di legge | 5 % |

TITOLO X

*Operazioni varie*

Art. 56.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi aperti o chiusi di fondi pubblici o privati, titoli di credito, oggetti preziosi o non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le norme vigenti in materia.

La custodia dei depositi aperti può essere semplice o amministrata.

Tali depositi aperti potranno essere sottoposti a vincoli e condizioni con le norme previste dall'art. 27.

La Cassa, salvo i casi di forza maggiore, risponde:

nei depositi aperti, delle cose depositate, ma non oltre il valore dichiarato e accertato all'atto della costituzione del deposito;

nei depositi chiusi, solo dell'integrità dell'involucro esterno contenente le cose depositate e, in ogni caso, per un valore non eccedente le lire cinquecentomila.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli depositati.

Art. 57.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 58.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, emettere assegni circolari per conto di istituti di credito legalmente autorizzati, concorrere con le debite autorizzazioni all'assunzione di prestiti emessi o garantiti direttamente od indirettamente dallo Stato od emessi da Provincie e Comuni, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive, acquistare e vendere titoli della specie di quelli ammessi per le operazioni di anticipazioni di cui all'art. 48, lettera *a*), anche per conto di terzi previa copertura.

La Cassa può costituire cauzioni per conto di terzi, prestare garanzie, avalli e fidejussioni.

Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere garantite da cambiali e concesse con le modalità, eccezioni e limitazioni di cui all'art. 50

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Art. 59.

Nei riguardi dei contraenti con la Cassa di risparmio od aziende annesse deve ritenersi che essi abbiano accettato ed approvato, fin dall'inizio dei rapporti, tutte le condizioni di conto ed i regolamenti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa di risparmio od aziende annesse, garantiscono con l'intero valore qualsiasi altro credito diretto od indiretto della Cassa e delle aziende stesse, verso lo stesso debitore, anche se non liquido od esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Quando tra la Cassa di risparmio od aziende annesse ed i loro contraenti esistono diversi conti, si ritiene, in qualunque caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dalla apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa e delle aziende annesse sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esse.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qualsiasi titolo alla Cassa di risparmio od aziende annesse sono di diritto produttivi a loro volta di interessi, a termine di legge.

A tale effetto la capitalizzazione sarà fatta per periodi semestrali nella misura dell'1 % annuo in più del tasso convenuto per il debito capitale.

TITOLO XI

*Bilancio ed utili annuali*

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna almeno i sette decimi degli utili netti d'esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale, e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di previdenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 61.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di previdenza, assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO XII

*Disposizioni transitorie*

Art. 62.

I tre consiglieri nominati dall'Amministrazione comunale di Asti in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, resteranno nella carica stessa fino alla loro rispettiva scadenza: il primo che verrà a scadere od a cessare dalla carica per qualunque motivo, sarà sostituito con un membro nominato dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 6.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(3748)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1954.
**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona n. 10049 in data 26 giugno 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Molinari Pietro, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (C.G. I.L.) perchè impossibilitato a partecipare alle riunioni di detta Commissione, con il sig. Vallarino Angelo della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Molinari Pietro è sostituito con il sig. Vallarino Angelo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1954.
**Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale viene riconosciuto giuridicamente l'« Ente fiera ed esposizioni di Catania » ed approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 8 del suddetto statuto;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1954, concernente la nomina per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente medesimo;

Vista la lettera del 9 luglio 1954, n. 22189, del Ministero dell'agricoltura e foreste, con la quale designa, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio anzidetto, il dott. Tobia Javazzo in sostituzione del dottor Gaetano Montefusco, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Tobia Javazzo è nominato membro del Consiglio generale dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania », in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Gaetano Montefusco.

Roma, addì 5 agosto 1954

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(4002)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Comunicato relativo alla presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co. Pro.Ma.) di Milano.**

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Milano, posto in liquidazione in data 8 agosto 1945 con decreto prefettizio in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano.

(4027)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa edile pianellese », con sede in Pianello di Cagli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa edile pianellese », con sede in Pianello di Cagli, costituita con atto del notaio Gattini in data 22 ottobre 1950 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4033)

**Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Spaccio cooperativo popolare di Arzergrande », con sede in Arzergrande.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 luglio 1954, la Società cooperativa « Spaccio cooperativo popolare di Arzergrande », con sede in Arzergrande, costituita con atto in data 7 febbraio 1946 dell'avv. Rinaldo Pietrogrande, notaio residente in Monselice, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(4034)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea**

Il dott. Nicola Botte di Antonio nato a Barile (Potenza) il 26 marzo 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 29 dicembre 1943 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-43.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4023)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara (Piacenza) e applicazione dell'art. 23.**

La zona di ripopolamento e cattura di Pianello Val Tidone, Nibbiano e Pecorara (Piacenza), dell'estensione di ettari 780, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, viene revocata.

Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1955.

(3993)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notaio**

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 9 febbraio 1954, il notaio dott. Intorre Galileo fu Luigi è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Ferrara.

Roma, addì 10 agosto 1954

*Il direttore generale:* SALIMEI

(4073)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi del 18 agosto 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,77 |
| 1 dollaro canadese | » | 644,25 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,37 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 29 luglio 1954 concernente i dazi applicabili dal 1° agosto agli acciai speciali provenienti dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, pubblicato a pagina 2474 della *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954:

all'art. 3 capoverso 9°, terza linea, in luogo di « di cobalto *o* da 6 % » leggasi « di cobalto *e* da 6 % ».

(4043)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1954, registro n. 24, foglio n. 169, col quale è stato bandito un concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

Tenuto conto che i sottotenenti di complemento nell'Arma dei carabinieri, provenienti dall'11° corso allievi ufficiali di complemento, essendo tenuti a compiere un periodo di servizio di prima nomina della durata di mesi 9, e cioè superiore di tre mesi a quello stabilito per i sottotenenti di complemento delle altre Armi provenienti dal corso stesso, verrebbero in possesso del richiesto requisito della ultimazione del servizio di prima nomina posteriormente alla data del 24 agosto 1954, stabilito quale termine utile per la presentazione delle documentate domande di ammissione al predetto concorso;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione avere il maggior numero possibile di concorrenti specie se già appartenenti come ufficiali di complemento all'Arma per la quale è indetto il reclutamento straordinario di cui sopra;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine utile per la presentazione delle documentate domande per l'ammissione al concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1954, citato nelle premesse, è prorogato al 15 settembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1954

*Il Ministro:* TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954*
*Registro n. 34, foglio n. 131*

(4095)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Modificazioni al bando di concorso per esame a ottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo C nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo C nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del 14 maggio 1954 n. 79090/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un nuovo concorso di mille posti per lo stesso grado 13°;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che attribuisce all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di stabilire le categorie di personale ammesse a fruire della riserva dei posti interni;

Riconosciuta l'opportunità di unificare il concorso bandito con quello ulteriormente autorizzato, elevando a milleottocento il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 11 febbraio 1954;

Riconosciuta altresì l'opportunità di comprendere fra le categorie del personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche ammesse a beneficiare dei posti riservati, anche quella dei ricevitori e portalettere;

Riconosciuta infine l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, è sostituito dal seguente:

« E' bandito un concorso per esame, a milleottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui quattrocentocinquanta riservati al personale dipendente dall'Amministrazione stessa, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, coadiutori ex supplenti, ricevitori e portalettere); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere la anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, di cui all'art. 4, primo comma, del citato decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, è riaperto per giorni trenta da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, possono essere presentate o spedite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà 83/*C*, senza obbligo di documentazione.

Gli aspiranti dovranno però essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti debbono avere compiuto, alla data dell'11 febbraio 1954, l'età di anni 18 e non aver superato l'età di anni 35; coloro che pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 3 del bando di concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*b*) il domicilio e l'indirizzo al quale si chiede che sieno trasmesse le eventuali comunicazioni;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sieno iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

*f*) il titolo di studio; (licenza da scuola media inferiore ovvero da scuola di avviamento professionale ovvero dalle corrispondenti scuole dei precedenti ordinamenti scolastici; esclusi titoli equipollenti);

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

*i*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

*l*) quali prove pratiche facoltative intendano sostenere;

*m*) a quali concorsi presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, abbiano partecipato.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento del relativo invito, i documenti prescritti dall'art. 5 (n. 10) del bando di concorso per dimostrare l'eventuale possesso di titoli utili a fruire delle riserve dei posti, delle precedenze e preferenze nelle nomine, secondo le vigenti disposizioni, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, verranno invitati a far pervenire al suddetto indirizzo entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui al citato art. 5 del bando di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già inviati unitamente alla domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1954

*Il Ministro*: CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954*
*Registro n. 27, foglio n. 206.* — FAGGIANI

(4074)

---

**Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esame a duecentoquaranta posti di ragioniere aggiunto (grado 11° di gruppo B) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a duecentoquaranta posti di ragioniere aggiunto di grado 11° gruppo *B* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la lettera del 14 maggio 1954, n. 79090/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un nuovo concorso per complessivi trecentocinquanta posti per il grado 11° di gruppo *B* dando all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di ripartirli fra amministrativi, periti industriali e geometri, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità di mettere a concorso per gli amministrativi duecentosessanta di detti posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che attribuisce all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni la facoltà di stabilire le categorie di personale ammesse a fruire della riserva dei posti interni;

Riconosciuta l'opportunità di unificare il concorso bandito con quello ulteriormente autorizzato, elevando quindi a cinquecento il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 11 febbraio 1954;

Riconosciuta altresì l'opportunità di comprendere fra le categorie del personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, ammesse a beneficiare dei posti riservati, anche quella dei ricevitori e portalettere;

Riconosciuta infine l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1954, è sostituito dal seguente:

« E' bandito un concorso per titoli e per esame a cinquecento posti di grado 11° di gruppo *B* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali trecentottanta posti per gli aspiranti provvisti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale e centoventi posti per gli aspiranti provvisti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Un quarto dei suddetti posti, rispettivamente novantacinque e trenta, sono riservati al personale dipendente dalla Amministrazione postale e telegrafica, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, coadiutori ex supplenti, ricevitori e portalettere); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, di cui all'art. 4, primo comma, del citato decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, è riaperto per giorni trenta da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro tale termine le domande stesse, redatte su carta da bollo da L. 200, possono essere presentate o spedite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà 83/*C*, senza obbligo di documentazione, eccezione fatta per il titolo di studio che dovrà essere unito alla domanda. Gli aspiranti dovranno però essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti debbono aver compiuto alla data dell'11 febbraio 1954, l'età di anni 18 e non aver superato l'età di anni 35; coloro che pure avendo superato il 35° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 3 del bando di concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*b*) il domicilio e l'indirizzo al quale si chiede che sieno trasmesse le eventuali comunicazioni;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sieno iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

*f*) il titolo di studio che viene allegato alla domanda;

*g*) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

*i*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

*l*) quali prove facoltative (orali) di lingue estere intendano sostenere;

*m*) a quali concorsi presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni abbiano partecipato.

Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di studio con le votazioni riportate come richiesto dal bando e tutti gli altri titoli valutabili attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, ai servizi prestati presso Amministrazioni statali.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento del relativo invito, i documenti prescritti dall'art. 5 (n. 10) del bando di concorso per dimostrare l'eventuale possesso di titoli utili a fruire delle riserve dei posti, delle precedenze e preferenze nelle nomine, secondo le vigenti disposizioni, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, verranno invitati a far pervenire al suddetto indirizzo entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui al citato art. 5 del bando di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già inviati unitamente alla domanda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1954

*Il Ministro*: CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto* 1954
*Registro n.* 27, *foglio n.* 208. — FAGGIANI

(4075)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.